



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TORINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DONATO	FRANCESCO GENNARO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONASTRA VARRICA	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VIANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1119/13
depositato il 29/04/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020110010588361 IRES-CRED.IMP. 2008
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020110010588361 IVA-CRED.IMP. 2008
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020110010588361 IRAP 2008
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11020120028051320 IRES-ALTRO 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO

proposto dal ricorrente:

LONGO MARTINO S.R.L.
VIA LESNA 60 10095 GRUGLIASCO TO

difeso da:

BOGETTI MAURIZIO
VIA PRAROSTINO,4 10100 TORINO TO

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TORINO EQUITALIA NORD S.P.A.
VIA DELL'ARCIVESCOVADO 8 10121 TORINO TO

difeso da:

CIMETTI MAURIZIO
. 37100 VERONA VR

difeso da:

PARENTE GIUSEPPE
. 37100 VERONA VR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1119/13

UDIENZA DEL

12/12/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

526

PRONUNCIATA IL:

12/12/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04/03/14

Il Segretario

Pandolfi

COPIA USU STUDIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente

Previa sospensiva-Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'atto impugnato.

Con vittoria di spese

Per parte residente EQUITALIA NOMOS Spa

respingere il ricorso. Nel merito confermare la correttezza della notifica con conseguente reiezione di qualsiasi domanda avversa- Con Vittoria di spese

SVOOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n 1119\13,- la società **LONGO Martino** srl c.f. 02689470017, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal Dr Maurizio Bogetti come da delega in atti, con domicilio eletto in Torino, via Prarostino n. 4, **impugnava le cartelle** di pagamento a) n. 110 2011 00588361 di € 81.605,16 anno di riferimento **2007 per imposte IRAP-IRES-IVA** più sanzioni ed interessi -b) n.11020120028051320 di € 9.995,92 anno di riferimento **2008 per IRES** -più sanzioni interessi.**emesse da Equitalia** ed i ruoli resi esecutivi ed emessi dall'**Agenzia delle Entrate** Direzione Prov. II di Torino -Ufficio territoriale di Rivoli-Grugliasco

Previa sospensiva- Sosteneva alcuni vizi preliminari, formali e di merito della cartella,. Chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese

Si costituiva parte resistente Equitalia Nord Spa in persona del legale rappresentante, assistita e difesa in forza di procura dall'avv. Prof Cassella Fabrizio presso il suo studio domiciliata , in Torino via Susa 17 e sosteneva la legittimità del suo operato, escludendo ogni eventuale questione riferita all'atto presupposto, cioè i ruoli.

In data 18\6\13 si costituiva l'Ufficio e sosteneva per una cartella l'inammissibilità e per l'altra la carenza di legittimazione passiva.

All'udienza del 12\12\13, discussa la causa il Collegio la tratteneva a sentenza..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Previa richiesta di sospensiva, il ricorrente chiedeva l'annullamento delle cartelle impugate, individuate in epigrafe, per vizi propri ed enucleava diversi motivi preliminari, formali e di merito.

Dagli atti del procedimento e dalle richieste conclusive delle parti emerge in via preliminare, come richiesto da parte resistente, che occorre escludere dal presente ricorso la cartella b) richiamata in epigrafe col n.11020120028051320 poiché non ancora notificata.

Invero, il ricorrente solo richiedendo la copia degli atti alla Riscossione, in modo informale, veniva a conoscenza della cartella che impugna, senza avere ricevuto notifica di esecuzione del titolo.

Appare evidente che non essendo notificata la cartella non può spiegare i suoi effetti esecutivi, essendo un atto ricetti zio e come tale vincolato alla notifica.

Quanto alla cartella a) n.11020110010588361, sostiene Equitalia che è stata regolarmente notificata in data 13\10\2011 nella sede legale della società, in Venaria Reale (TO), corso Novara n. 39, risultando a tale indirizzo anche dalla visura della società, pertanto comporta la tardività del ricorso notificato il 19\4\2013.

Da tale posizione oggettiva la Riscossione esclude la legittimità passiva sul merito relativamente ai vizi dedotti afferenti ai ruoli emessi dall'Ag. Delle Entrate.

Infatti, essendo mero esecutore, nulla è tenuto a conoscere in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli.

La giurisprudenza sul punto ha affermato senza ombra di dubbio che i vizi dedotti contro le cartelle devono riguardare vizi propri:” *solo allorquando venga ritenuta fondata una censura rivolta contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei poteri propri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale* “

Nel caso in esame, la cartella indicata in epigrafe n.11020110010588361 risulta notificata il 9\9\11, in corso Novara 39 , in Venaria Reale con annotato “*destinatario trasferito*” (doc. 16 di parte ricorrente) seguiva il deposito c\o la casa Comunale dell'Ultima residenza e trascorso il termine perentorio per l'impugnazione la cartella non poteva essere più impugnata.

Sulla notificazione della cartelle: le scelte del tipo di notifica restano in capo all'Ente e tra queste ci sono quelle previste dall'art. 26 del DPR 602\73. Naturalmente,nella fase dell'esecuzione della notifica devono essere applicate le disposizioni di cui agli artt.dal 137 e seguenti del cpc, in quanto applicabili.

Il disposto di cui all'art. 26 del DPR 602\73 ,correlato con l'art. 14 della legge 890\82 dispone in materia di notificazione a mezzo del servizio postale che consiste nell'invio del plico chiuso mediante spedizione con RR sottoscritto dal destinatario senza ulteriori formalità. La sentenza n.6 del 3\3\08 della CTR di Torino e la Suprema Corte di Cassazione (sent. 21945 del 20\9\07 e da ultimo la n. 14327 del 19\6\09 sez trib.civ.) ha posto in evidenza, ed in modo assorbente, *che quando si effettua la notificazione a mezzo del servizio postale la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'Ufficiale giudiziario ha solo lo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'Ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, con la conseguenza, che qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento debitamente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 890\82, non comporta inesistenza della notifica ma mera irregolarità che non po' essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento non previsto nel suo interesse (conforme cass. 22\5\06 n. 12010)*

Appare evidente che in questo caso vi è un errore di fondo nel valutare la dicitura “*destinatario trasferito*”,da parte di Equitalia, infatti solo la notifica di “*irreperibilità*” si può perfezionare con

l'affissione all'albo pretorio del Comune di Ultima residenza, ma non quando il postino indica che il destinatario è trasferito.

Invero, in questo caso, occorre verificare presso la C.C.A.A: l'indirizzo effettivo dell'ultima residenza dichiarata, estrarre copia ed allegarla all'atto da notificare per la rinotifica, anche se risulta lo stesso indirizzo di prima, oppure verificare presso l'Agenzia delle Entrate eventuale altro indirizzo dichiarato, oppure ancora inviare l'atto all'indirizzo del rappresentante legale.

Nessuna delle suddette attività è stata posta in essere dalla Riscossione, consegue che la notifica della cartella non si è perfezionata e quindi non ha spiegato gli effetti voluti dalla legge.

A semplice chiarimento occorre affermare che l'istituto della remissione in termini richiesto dal ricorrente, nel caso in esame non può operare in quanto le censure mosse dal ricorrente riguardano l'accertamento che è l'atto precedente a quello che chiede di rimettere in termini.

In altre parole, se si dovesse accogliere l'istanza riguarderebbe solo la remissione in termini della notifica della cartella e non dell'atto di accertamento.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte che riguarda la cartella non ancora notificata, poiché *tamquam non esset*, Dee trovare accoglimento, invece la censura mossa alla notifica della cartella che non si è perfezionata per *trasferimento del destinatario*

Le spese vengono compensate.

PQM


La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, dichiara inammissibile quanto concerne la cartella di pagamento n.11020120028051320 e accoglie il ricorso per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 11020110010588361-

Spese compensate

Così deciso in Torino, 12\12\13


Il Relatore estensore

Dr. Monastera Varrica Vincenzo



Il Presidente

Dr. DONATO Francesco



COPIA USO STUDIO